



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0034/TFNSD-2026-2027  
Registro procedimenti n. 0003/TFNSD/2026-2027

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente  
Serena Callipari - Componente  
Ignazio Castellucci - Componente  
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)  
Gaia Golia - Componente  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 33701/867pf25-26/GC/DP/ff del 30 giugno 2026, depositato il 3 luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri Alessandro Ciotti e Elio Ciotti, nonché nei confronti della società ASD Roccagorga Calcio, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto n. 33701/867pf25-26/GC/DP/ff del 30 giugno 2026, depositato il 3 luglio 2026, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

– “il sig. **CIOTTI Alessandro**, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Sporting Latina 2019 - Roccagorga Calcio dell’1.2.2026, valevole per il campionato U17 Provinciali girone A della Delegazione Provinciale di Latina del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., tenuto un comportamento aggressivo e intimidatorio nei confronti del calciatore della squadra avversaria sig. A.T., indicato nella distinta ufficiale di gara con il numero di maglia 8. In particolare, il sig. Alessandro Ciotti, al termine del secondo tempo di gioco, nel corso di un alterco verificatosi tra il giocatore della società A.S.D. Sporting Latina 2019 sig. S.R.M. e il calciatore della società A.S.D. Roccagorga Calcio sig. Elio Ciotti, al quale hanno preso parte anche il sig. Roberto Cacciotti, dirigente della società A.S.D. Sporting Latina 2019, e il sig. Alberto Ciotti, dirigente della società A.S.D. Roccagorga Calcio, entrava sul terreno di gioco e, dopo avere rimproverato il calciatore della squadra avversaria sig. A.T. per essere intervenuto in soccorso del compagno di squadra sig. S.R.M., si avvicinava in modo aggressivo e intimidatorio al volto del medesimo sig. A.T., posizionandosi “testa a testa”;

– “il sig. **CIOTTI Elio**, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Sporting Latina 2019 - Roccagorga Calcio dell’1.2.2026, valevole per il campionato U17 Provinciali girone A della Delegazione Provinciale di Latina del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., rivolto nei confronti del sig. S.R.M., calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Sporting Latina 2019 e indicato nella distinta ufficiale di gara con il numero di maglia 18, le seguenti espressioni offensive, irraguardose e di contenuto discriminatorio per motivi di nazionalità, di origine etnica e di condizione personale o sociale: “ma guarda tu sto negro di merda”;

– “la società A.S.D. Roccagorga Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Ciotti ed Elio Ciotti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

#### La fase predibattimentale

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 13 febbraio 2026 con la quale il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Latina del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. trasmetteva alla Procura Federale, per gli accertamenti di competenza, l’esposto presentato dalla società A.S.D. Sporting Latina 2019 in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara Sporting Latina 2019 - Roccagorga Calcio dell’1 febbraio 2026, valevole per il campionato U17 Provinciali girone A. Nell’esposto la società segnalava che, in occasione della predetta gara, il calciatore della società A.S.D. Roccagorga Calcio sig. Elio Ciotti avrebbe proferito all’indirizzo del proprio calciatore sig. S.R.M. frasi offensive e di contenuto discriminatorio per motivi di nazionalità e di origine etnica, a seguito delle quali si era verificato un alterco tra i due calciatori, entrambi sanzionati dall’arbitro con l’espulsione, nonché che i tesserati della società A.S.D. Roccagorga Calcio sig.ri Alberto Ciotti



e Alessandro Ciotti, in occasione del medesimo alterco, erano entrati sul terreno di gioco aggredendo verbalmente e fisicamente il calciatore sig. S.R.M. e altri calciatori della società esponente.

Iscritto il procedimento nel registro della Procura Federale in data 4 marzo 2026 al n. 867 pf 25-26, l'Ufficio inquirente acquisiva il referto arbitrale e le distinte ufficiali della gara, l'estratto del Comunicato Ufficiale n. 96 del 4 febbraio 2026 della Delegazione Provinciale di Latina, i fogli di censimento delle due società e la posizione di tesseramento del sig. Alessandro Ciotti, e procedeva quindi alle audizioni del sig. Massimo Sai, presidente della società A.S.D. Sporting Latina 2019 (25 marzo 2026), del sig. Roberto Cacciotti, dirigente accompagnatore della medesima società (25 marzo 2026), dell'arbitro della gara (1° aprile 2026), nonché dei calciatori minorenni della società A.S.D. Sporting Latina 2019 sig.ri S.R.M. (2 aprile 2026), C.A.B. e A.T. (9 aprile 2026); in data 17 aprile 2026 venivano, infine, sentiti, quali soggetti sottoposti alle indagini, il sig. Elio Ciotti e il sig. Alessandro Ciotti.

Dal referto arbitrale risultava che al 45° minuto del secondo tempo l'arbitro aveva disposto l'espulsione del sig. S.R.M. e del sig. Elio Ciotti, venuti a contatto fisico a gioco fermo, nonché dei sig.ri Roberto Cacciotti e Alberto Ciotti, entrati sul terreno di gioco nel corso del conseguente parapiglia. Sulla scorta delle risultanze del referto, il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 96 del 4 febbraio 2026 e divenuta definitiva in assenza di reclamo, irrogava la squalifica per tre gare effettive a ciascuno dei due calciatori *“perché, a gioco fermo, veniva a contatto fisico con un avversario con trattenute, spintoni e manate, generando una zuffa senza conseguenze”*, nonché l'inibizione fino al 5 marzo 2026 nei confronti dei due dirigenti entrati sul terreno di gioco.

Notificata in data 21 maggio 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini, i soggetti avvisati, ottenuta la trasmissione degli atti del procedimento, depositavano in data 29 maggio 2026, a mezzo del proprio difensore, memoria difensiva con richiesta di archiviazione, corredata dagli screenshot di alcuni commenti pubblicati sulla pagina Facebook della società A.S.D. Roccagorga Calcio da calciatori della società A.S.D. Sporting Latina 2019 e dalla prova della riferibilità dei relativi profili. Nella memoria la difesa contestava integralmente gli addebiti, assumendo, in sintesi: che l'unica ricostruzione ufficiale dei fatti sarebbe quella dell'arbitro, il quale ha dichiarato di non avere udito alcuna espressione discriminatoria e di non avere ricevuto segnalazioni in tal senso; che le dichiarazioni dei tesserati della società esponente sarebbero confuse, contraddittorie e in parte de relato; che il sig. Elio Ciotti sarebbe stato a sua volta provocato e insultato dall'avversario; che la vicenda sarebbe già stata compiutamente valutata e sanzionata dal Giudice Sportivo, con decisioni non reclamate; che il sig. Alessandro Ciotti sarebbe entrato sul terreno di gioco al solo fine di riportare la calma, senza confronti ravvicinati con calciatori avversari. Con successiva comunicazione del 4 giugno 2026 gli avvisati rinunciavano all'audizione richiesta, riportandosi integralmente alle memorie depositate.

La Procura Federale esercitava quindi l'azione disciplinare con l'atto di deferimento sopra indicato. Ritualmente notificati il deferimento e l'avviso di fissazione dell'udienza del 30 luglio 2026, i deferiti non depositavano ulteriori memorie nei termini di cui all'art. 85 del Codice di Giustizia Sportiva.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 30 luglio 2026, svoltasi in videoconferenza, erano presenti l'Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Giovanni Norighi quale difensore dei deferiti.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Alessandro Ciotti, mesi 3 (tre) di squalifica e inibizione; al sig. Elio Ciotti, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare in gare ufficiali; alla società A.S.D. Roccagorga Calcio, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L'Avv. Giovanni Norighi illustrava le tesi difensive articolate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 123, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e concludeva per il proscioglimento dei propri assistiti.

### **La decisione**

Il deferimento è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.

Giova premettere, quanto alla regola di giudizio, che, secondo i consolidati orientamenti degli Organi di giustizia sportiva, l'affermazione della responsabilità disciplinare non richiede il rigore probatorio proprio del processo penale, essendo sufficiente la ragionevole certezza della commissione dell'illecito da parte dell'inculpato: un grado di prova superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 10 febbraio 2016, n. 6; SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34; CFA, SS.UU., n. 91/CFA/2022-2023). Nel processo sportivo, inoltre, il giudice forma liberamente il proprio convincimento anche sulla base delle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, le quali possono fondare la decisione ove risultino attendibili e convergenti; le dichiarazioni della persona offesa possono costituire anche fondamento esclusivo dell'affermazione di responsabilità, all'esito di un vaglio particolarmente rigoroso della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. CFA, Sez. I, n. 58/CFA/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/CFA/2020-2021, anche sul concorso al convincimento delle dichiarazioni de relato suffragate da altre risultanze). Venendo alla posizione del sig. Elio Ciotti, l'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva qualifica come comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale; il comma 2 punisce il calciatore che commette la violazione con la squalifica per almeno dieci giornate di gara. Si tratta di previsione posta a presidio del principio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

di non discriminazione, che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento federale (art. 2 dello Statuto) e statale, sicché la relativa violazione integra un illecito di particolare disvalore, rispetto al quale la disciplina federale assolve a una funzione al contempo preventiva e repressiva (cfr. CFA, SS.UU., n. 114/CFA/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 92/CFA/2021-2022).

Ad avviso del Collegio, gli atti di indagine restituiscono, con la dovuta ragionevole certezza, la prova che il sig. Elio Ciotti abbia rivolto al sig. S.R.M. l'espressione contestata. La persona offesa ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, collocando l'insulto in due distinti momenti della fase finale della gara: dapprima, a seguito di un salvataggio sulla linea di porta (*"questo giocatore con il numero dieci mi diceva 'guarda un po' sto negro di merda'"*); quindi, nel corso della successiva marcatura (*"lui mi continuava a dire frasi del tipo 'cinese di merda... negro di merda'"*). Tali dichiarazioni hanno trovato puntuale riscontro diretto in quelle del compagno di squadra sig. A.T., il quale ha riferito di avere personalmente udito, in occasione del salvataggio sulla linea di porta, la frase *"ma guarda tu... sto negro di merda"*, pronunciata dallo stesso avversario con il quale il sig. S.R.M. è poi venuto a contatto a centrocampo. Convergono, inoltre, sul piano indiziario, le dichiarazioni *de relato* del dirigente accompagnatore sig. Roberto Cacciotti – il quale ha riferito di avere raccolto le confidenze della persona offesa, in lacrime, già al momento dell'uscita dal terreno di gioco (*"...quest'ultimo piangeva e mi riferiva che lo stesso avversario prima gli aveva rivolto frasi del tipo: 'cinese... cinese negro'"*) –, del presidente sig. Massimo Sai, cui il calciatore rappresentava dopo la gara di avere ricevuto espressioni del tipo *"cinese di merda... negro di merda"*, nonché del sig. C.A.B., il quale ha ricordato che, al termine della partita, nello spogliatoio, il compagno riferiva di essersi arrabbiato perché l'avversario gli aveva rivolto insulti razzisti. La circostanza che la stessa persona offesa abbia collocato la propria confidenza al sig. Cacciotti in un momento di poco successivo (a mezzo telefono, una volta rientrata a casa) attiene a un profilo di mero dettaglio e non intacca il dato essenziale, sul quale tutte le dichiarazioni convergono: la rivelazione degli insulti intervenne nell'immediatezza dei fatti, in epoca non sospetta e ben prima dell'avvio del presente procedimento, il che conferma la genuinità e la costanza del narrato. Ulteriore elemento di riscontro si trae, infine, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa, e in particolare dal commento pubblicato dal sig. S.R.M. sulla pagina Facebook della società A.S.D. Roccagorga Calcio, nel quale il giovane calciatore lamentava di essersi sentito dire in gara *"Cinese di m\*\*\*\*\*"*: dichiarazione spontanea, resa in epoca non sospetta e coerente con la versione poi ribadita in sede di audizione.

Le obiezioni difensive non colgono nel segno.

In primo luogo, la circostanza che l'arbitro non abbia udito l'espressione e non l'abbia refertata non esclude la prova del fatto. Il referto fa piena prova, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dei fatti che vi sono rappresentati, ma non può assurgere a prova del *quod non*: i fatti non percepiti dall'ufficiale di gara ben possono essere accertati dagli Organi di giustizia sulla base delle risultanze dell'attività di indagine della Procura Federale (cfr. CFA, Sez. IV, n. 55/CFA/2020-2021; nonché, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente – espressione discriminatoria pronunciata nel corso di gara di campionato giovanile, non udita dall'ufficiale di gara e non refertata, accertata sulla base di dichiarazioni testimoniali assistite da riscontri – CFA, Sez. I, n. 59/CFA/2023-2024). Né la mancata immediata segnalazione all'arbitro da parte della persona offesa vale a inficiarne l'attendibilità, trattandosi di reazione del tutto comprensibile in un calciatore minorenni, il quale, peraltro, riferiva l'accaduto ai compagni e ai propri dirigenti nell'immediatezza dei fatti.

In secondo luogo, le divergenze tra le dichiarazioni dei tesserati della società A.S.D. Sporting Latina 2019, valorizzate dalla difesa, attengono a profili marginali e non intaccano la convergenza dei dichiaranti sul nucleo essenziale del fatto. Il sig. C.A.B. ha comunque ricordato che, nel corso del litigio a centrocampo, l'avversario rivolgeva al compagno parole offensive, pur non rammentandone il contenuto; il sig. A.T. ha collocato la frase udita nel medesimo episodio del salvataggio sulla linea di porta indicato dalla persona offesa. Secondo il costante orientamento della Corte Federale d'Appello, le contraddizioni marginali tra le testimonianze non inficiano l'accertamento quando esse convergono sul nucleo essenziale dei fatti (cfr. CFA n. 121/CFA/2025-2026).

In terzo luogo, le asserite provocazioni e gli asseriti insulti che il sig. S.R.M. avrebbe a propria volta rivolto al deferito sono rimasti privi di qualsivoglia riscontro; in ogni caso sarebbero stati comunque del tutto irrilevanti, in quanto nessuna provocazione potrebbe giustificare, neppure in parte, il ricorso a espressioni di contenuto discriminatorio per motivi di origine etnica, attesa la natura dei valori presidiati dall'art. 28 del Codice.

In quarto luogo, non sussiste alcuna preclusione derivante dalle sanzioni già irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale. La squalifica per tre gare effettive inflitta al sig. Elio Ciotti con il Comunicato Ufficiale n. 96 del 4 febbraio 2026 ha riguardato esclusivamente la condotta violenta refertata dall'arbitro (il contatto fisico a gioco fermo con l'avversario), fatto storicamente e giuridicamente diverso dall'espressione discriminatoria oggetto del presente procedimento, non percepita dall'ufficiale di gara e non refertata. Il principio del *ne bis in idem* presuppone, infatti, l'identità della condotta sanzionata e non preclude il successivo esercizio dell'azione disciplinare per fatti diversi da quelli valutati dal Giudice Sportivo sulla base del referto (cfr. CFA, Sez. I, n. 40/CFA/2020-2021; nonché, sul riparto tra la segnalazione ex art. 61, comma 3, e l'azione della Procura Federale innanzi al Tribunale ex art. 79 del Codice per i fatti non refertati, CFA, SS.UU., n. 40/CFA/2022-2023). Per le medesime ragioni è irrilevante la mancata proposizione di reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, che su tale diverso fatto non si è pronunciato.

Da ultimo, la minore età del deferito non vale ad attenuare il disvalore della condotta: come affermato dalla giurisprudenza federale, la circostanza che espressioni discriminatorie vengano pronunciate in ambito giovanile costituisce semmai un disvalore aggiunto, attesa la funzione educativa che l'ordinamento sportivo assolve proprio nei confronti dei più giovani (cfr. CFA, Sez. I, n. 59/CFA/2023-2024).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Accertata, dunque, la responsabilità del sig. Elio Ciotti per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara, da scontare in gare ufficiali, richiesta dalla Procura Federale, corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 28, comma 2, del Codice e risulta congrua, tenuto conto della unicità dell'episodio e del contesto nel quale la condotta è maturata.

Parimenti provata è la responsabilità del sig. Alessandro Ciotti. L'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e costituisce, secondo la costante giurisprudenza federale, clausola generale autonomamente sanzionabile (cfr. CFA, SS.UU., n. 32/CFA/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 61/CFA/2024-2025). Per i tecnici, tale precetto si specifica nel combinato disposto dell'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, a mente dei quali i tecnici sono tenuti all'osservanza di tutte le norme federali e devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva: dovere di esemplarità tanto più stringente nel settore giovanile, ove l'attività sportiva assolve a una primaria funzione educativa e di tutela del benessere psicofisico dei minori e l'allenatore è chiamato a una responsabilità accresciuta (cfr. CFA, Sez. I, n. 99/CFA/2024-2025; TFN, Sez. Disciplinare, n. 156/TFN-SD/2024-2025).

Nel caso di specie, la condotta contestata risulta accertata sulla base di plurime dichiarazioni convergenti. Il sig. A.T., diretto destinatario della condotta, ha dichiarato: *“è venuto in campo verso di noi l'allenatore avversario il quale ha rimproverato me, dicendomi ‘la devi smettere di fare queste sceneggiate’ e si metteva ‘faccia a faccia’ con me”*. Il sig. C.A.B. ha riferito di avere visto l'allenatore avversario porsi *“testa a testa”* con il compagno A.T.; il sig. Roberto Cacciotti ha dichiarato di avere notato un tesserato del Roccagorga, presumibilmente l'allenatore, mettersi *“testa a testa”* con il proprio calciatore *“come se volesse aggredirlo”*, precisando che non vi furono conseguenze solo grazie al suo pronto intervento; anche il sig. S.R.M. ha riferito di avere visto l'allenatore avversario entrare sul terreno di gioco e dirigersi contro il compagno sig. A.T., pur sovrapponendo, nella concitazione del momento, la condotta dell'allenatore a quella del dirigente. Plurime dichiarazioni, dunque, convergenti sul nucleo essenziale del fatto: l'ingresso sul terreno di gioco e l'avvicinamento ravvicinato e minaccioso al volto di un calciatore minorenni della squadra avversaria.

A fronte di tale compendio, la negazione del deferito – che ha escluso qualsiasi contatto o confronto ravvicinato – risulta smentita anche dalla dichiarazione dello stesso sig. A.T., che la difesa pure valorizza nella parte in cui esclude violenze fisiche: la circostanza che il confronto non sia degenerato in contatto fisico esclude la condotta violenta, ma non la valenza oggettivamente aggressiva e intimidatoria del gesto, aggravata dall'evidente asimmetria tra un adulto – per giunta allenatore e presidente della società – e un calciatore minorenni avversario.

Né a diversa conclusione conduce la dichiarazione dell'arbitro, il quale ha riferito che l'allenatore del Roccagorga entrava in campo al momento del litigio tra i due calciatori *“ma non teneva comportamenti aggressivi per cui non ho ritenuto di segnalarlo”*, ricordando che *“si era fermato prima dei due litiganti”*. Tale percezione si riferisce, all'evidenza, al momento dell'ingresso in campo del deferito e non al successivo avvicinamento al sig. A.T., collocato dai dichiaranti alla fine della gara, in una fase nella quale l'attenzione del direttore di gara era assorbita dalla gestione delle espulsioni e dal dialogo con altri tesserati: lo stesso sig. C.A.B. ha precisato di avere assistito alla scena proprio *“mentre parlavo con l'arbitro”*, in un contesto che il medesimo direttore di gara ha descritto come connotato dalla confusione creata dai compagni e dai dirigenti entrati sul terreno di gioco. Si tratta, del resto, di una percezione meramente negativa – il non avere notato –, come tale inidonea a superare le positive e convergenti dichiarazioni di chi quella scena ha visto e, nel caso del sig. A.T., direttamente subito; fermo restando che, per le ragioni già esposte, né il referto né le dichiarazioni dell'ufficiale di gara possono costituire prova dell'insussistenza dei fatti dallo stesso non percepiti.

Accertata, dunque, la responsabilità del sig. Alessandro Ciotti per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica e inibizione richiesta dalla Procura Federale – riferita alla duplice qualifica, di tecnico e di dirigente, rivestita dal deferito – appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto, collocandosi coerentemente al di sotto delle più severe sanzioni irrogate dalla giurisprudenza di questo Tribunale per condotte di tecnici connotate da contatto fisico o da reiterazione ai danni di calciatori minorenni (cfr. TFN, Sez. Disciplinare, n. 156/TFN-SD/2024-2025, confermata da CFA, Sez. I, n. 99/CFA/2024-2025).

Dall'accertamento della responsabilità dei due tesserati discende quella della società A.S.D. Roccagorga Calcio. Essa risponde, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta dell'operato del sig. Alessandro Ciotti, presidente dotato dei poteri di rappresentanza, in forza del rapporto organico che lega la società a chi la rappresenta (cfr. CFA, Sez. I, n. 49/CFA/2023-2024); nonché, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo Codice, a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato del proprio calciatore tesserato sig. Elio Ciotti, responsabilità che prescinde da ogni profilo di colpa della società, essendo sufficiente il collegamento derivante dal tesseramento (cfr. CFA, Sez. III, n. 3/CFA/2020-2021). Non risulta, peraltro, dedotta né documentata l'adozione di modelli di organizzazione e prevenzione idonei a spiegare efficacia esimente o attenuante ai sensi dell'art. 7 del Codice. L'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) richiesta dalla Procura Federale risulta congrua, in considerazione della gravità dei fatti accertati – una condotta discriminatoria e una condotta intimidatoria ai danni di calciatori minorenni, quest'ultima posta in essere dallo stesso legale rappresentante della società – e della loro collocazione nell'ambito di una competizione giovanile.



Alla luce di quanto precede, il deferimento deve essere accolto, con l'irrogazione delle sanzioni indicate in dispositivo.

**PQM**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alessandro Ciotti, mesi 3 (tre) di squalifica e inibizione;
- al sig. Elio Ciotti, giornate 10 (dieci) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- alla società ASD Roccagorga Calcio, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL RELATORE  
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE  
Roberto Proietti

Depositato in data 7 agosto 2026

IL SEGRETARIO  
Marco Lai